



COMUNE DI BARZANA  
PROVINCIA DI BERGAMO

**DELIBERAZIONE N. 3  
del 10/04/2021**

CODICE ENTE 10022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: Conferma aliquote NUOVA IMU anno 2021**

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di Aprile alle ore 11:00, in video conferenza in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 8 in data 20.03.2020 ad oggetto : “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riunione del Consiglio / della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità.”, e dell'art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 03.11.2020.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	FENAROLI LUIGI	SI	
2	MERATI TEODORO	SI	
3	BONAITI STEFANIA	SI	
4	FARINA PAOLO BATTISTA	SI	
5	CURIAZZI FEDERICA		SI
6	CASTELLI MARCO	SI	
7	MAGNO GIOVANNA	SI	
8	GUALANDRIS DARIO	SI	
9	CATTANEO ALESSANDRO	SI	
10	GAMBIRASIO MARIA NATALINA	SI	
11	MANENTI RAFFAELLA	SI	
		10	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Luigi Fenaroli, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le sommederivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 747 che riduce la base imponibile del 50%, nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia utilizzata come abitazione principale nello stesso Comune, oltre a quella data in comodato.

VISTO il comma 741 lettera b) che precisa, per le abitazioni principali, nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, che l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta.

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti ad decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comportava l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/04/2020 ;

VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2020 con cui si sono determinate le aliquote e le detrazioni della Nuova Imu per l'anno 2020;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di mantenere le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2021:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) Detrazione abitazione principale fino ad un massimo di euro 200,00	<b>0,6%</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9 <i>(nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta)</i>	<b>esente</b>
Terreni agricoli	<b>esenti</b>
Aliquota ordinaria	<b>1,06%</b>
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D Di cui per quota Statale 0,76% Di cui per quota Comunale 0,3%	<b>1,06%</b>
Aree fabbricabili	<b>1,06%</b>
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale, non a canone concordato	<b>0,96%</b>
Aliquota immobili merce	<b>0,25%</b>
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93	<b>0,1%</b>

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 approvato in data odierna dal Consiglio Comunale ;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti, espressi mediante dichiarazione verbale di ciascun Consigliere allo scopo interpellato dal Segretario Comunale, favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Consiglieri Cattaneo, Gambirasio e Manenti) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

## DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021, riconfermando le aliquote dell'anno 2020, prendendo atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021

2. DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) Detrazione abitazione principale fino ad un massimo di euro 200,00	<b>0,6%</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9 <i>(nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta)</i>	<b>esenti</b>
Terreni agricoli	<b>esenti</b>
Aliquota ordinaria	<b>1,06%</b>
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D  Di cui per quota Statale 0,76% Di cui per quota Comunale 0,3%	<b>1,06%</b>
Aree fabbricabili	<b>1,06%</b>
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale, non a canone concordato	<b>0,96%</b>
Aliquota immobili merce	<b>0,25%</b>
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93	<b>0,1%</b>

3. DI APPROVARE l'allegato prospetto delle aliquote , di cui al comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019, calcolato dal portale del Ministero dell' Economia e delle Finanze in seguito all'inserimento dell' aliquota del 10.60 per mille , precisando che lo stesso non tiene conto delle aliquote ridotte per immobili merce, per abitazioni in locazioni e delle riduzioni delle basi imponibili;
4. DI DISPORRE la trasmissione per via telematica della presente deliberazione e del prospetto affinché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell' Economia e delle Finanze entro i termini di legge.
5. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
6. Di dare atto che si applicheranno agevolazioni ed esenzioni in corso d'anno nel rispetto delle normative emanate e da emanarsi inerenti il contenimento da emergenza da Covid-19.
7. DI DARE ATTO che il versamento dell'imposta dovuta al Comune potrà essere effettuato tramite: Modello F24, o apposito bollettino postale, nonché tramite Piattaforma PagoPA , secondo la modalità attuative definite con Decreto del MEF di cui al comma 766 dell'art. 1 della legge 160/2019 alle seguenti scadenze:
  - Acconto entro il 16 giugno 2021
  - Saldo entro il 16 dicembre 2021
  - Oppure in UNICA SOLUZIONE annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021.

Inoltre

Con voti, espressi mediante dichiarazione verbale di ciascun Consigliere allo scopo interpellato dal Segretario Comunale, favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Consiglieri Cattaneo, Gambirasio e Manenti) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma del 4° comma dell'art. 134 del TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Dr. Luigi Fenaroli, Responsabile del Settore Finanziario  
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;  
Esperita l'istruttoria di competenza;  
Visto l'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

E S P R I M E

PARERE favorevole in ordine alla *regolarità tecnica e contabile* sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dr. Luigi Fenaroli

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Luigi Fenaroli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo De Filippis

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito [www.comune.barzana.bg.it](http://www.comune.barzana.bg.it) in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 30/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo De Filippis

---

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 11/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo De Filippis

---

Copia su supporto informatico conforme al documento originale analogico, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993

Barzana, 03/05/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dr. Luigi Fenaroli

## Comune di BARZANA-Altri Immobili

Data e ora della simulazione : 29/03/21 08:35

Totale imposta stimata da : da 616.812,66(€) a 716.981,70(€)

### Aree edificabili

Base imponibile (€)	Aliquota (‰)	Imposta stimata (€)
16.506.165,79	10.06	166.052,03

### Altri fabbricati

Gruppo/Categoria	Utilizzo	Fascia di reddito imponibile	Aliquota (‰)	Imposta stimata (€)
TUTTE GRUPPO A	TUTTI	TUTTE	10.06	156.310,38
TUTTE GRUPPO B	TUTTI	TUTTE	10.06	7.706,39
TUTTE GRUPPO C	TUTTI	TUTTE	10.06	101.780,91
TUTTE GRUPPO D	TUTTI	TUTTE	10.06	235.047,47

Per i fabbricati del gruppo D, i dati catastali riferiti al 2015 non recepiscono le variazioni di rendita presentate ai sensi dell'art. 1, comma 22, della Legge n. 208/2015, che hanno effetto dal 2016. Al fine di dare ai comuni la possibilità di valutare gli effetti delle variazioni di aliquota rispetto alla situazione corrente, il calcolo dell'imposta tiene conto anche del gettito versato per l'anno 2016 e della base catastale 2015.

Il calcolo dell'imposta sui fabbricati tiene conto della base catastale 2015 integrata con gli utilizzi desunti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2015: la situazione attuale del Comune potrebbe presentare delle differenze.

La simulazione non tiene conto delle agevolazioni introdotte dalla legge 208/2015 al comma 10 (riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale) e ai commi 53 e 54 (riduzione del 25% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per gli immobili locati a canone concordato).